



Ricorso proposto dalla ASD Duemila12 per l'annullamento del provvedimento di revoca del tesseramento della Atleta C.D.V. con la ASD Duemila12, emesso dall'Ufficio Tesseramento in data 20.1.2023.

La Commissione Tesseramento Atleti composta da:

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)

Avv. Cristina Pettinelli (Vicepresidente)

Avv. Innocenzo Marcello Di Manno (Componente)

Avv. Carlo Maione (Componente)

Avv. Giuseppina Morgante (Componente)

Avv. Veronica Perciballi (Componente)

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione svolta, da remoto, il giorno 23.2.2023, per la discussione di merito, sentiti l'Avv. Massimo Segnalini in rappresentanza del Sodalizio e l'avv. Fabio Pennisi in rappresentanza dell'Atleta.

PREMESSO IN FATTO

L'Ufficio Tesseramento Atleti in data 20.1.2023, ha revocato il tesseramento della atleta C.D.V. con la ASD Duemila12, *"in seguito alla mancata ricezione del modulo di Primo Tesseramento (Mod. F) dell'atleta C.D.V., ... in rispetto ed osservanza di quanto stabilito dall' art. 28 Regolamento Affiliazione e Tesseramento. Si trasmettono gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Il Responsabile Stefano Telese"*.



Con istanza presentata alla CTA, il 25.1.2023, la ASD Duemila12 a patrocinio dell'Avv. Massimo Segnalini, ha chiesto: *"che la Ill.ma Commissione Tesseramento Atleti, accertata la assoluta contrarietà alle vigenti disposizioni federali del provvedimento (e la specifica falsa applicazione di quanto disposto dall'art. 28 Regolamento Affiliazione e Tesseramento, impropriamente richiamato nell'abnorme detto provvedimento) ne disponga l'immediato annullamento e ne dichiari la conseguente assoluta inefficacia. Nonché adotti tutti i provvedimenti utili e/o necessari, anche in via di urgenza, a sospendere la efficacia dell'abnorme provvedimento impugnato. Con riserva di ogni altro diritto azione e ragione per i comportamenti ingiustamente subiti dalla scrivente società avanti alle competenti e distinte autorità sia statuali che federali (e segnatamente dinanzi alla Procura Federale) in tale ultimo caso ad opera di altri soggetti affiliati e/o tesserati"*.

L'istanza è stata notificata a mezzo Pec in data 25.1.2023 alla C.T.A. e all'avv. Fabio Pennisi, nella qualità di difensore dell'Atleta e all'Atleta personalmente, a mezzo pec il 25.1.2023 e a mezzo raccomandata, presso "Calzature Di Vincenzo".

Ha dedotto il Sodalizio a fondamento della propria domanda:

- **l'erronea** applicazione di quanto disposto dall'art. 28 Regolamento Affiliazione e Tesseramento, impropriamente richiamato dall'Ufficio Tesseramento, nel provvedimento oggi impugnato, non essendosi, nel caso di specie, verificata la circostanza ivi indicata per la revoca; difatti il Sodalizio non è stato in grado di esibire il richiesto modulo di tesseramento, perché non rinvenuto (oggetto di furto nel 2022) e non perché *"l'omologazione"* sia *" stata ottenuta attraverso la produzione di documenti falsi"* così come specificatamente indicato nel predetto articolo quale presupposto per la revoca;



- *l'aver* il Sodalizio Volley Friends cercato *"di smantellare il lavoro di costruzione meticolosamente svolto negli anni"* dalla Società di appartenenza, con la *"richiesta "in blocco"* delle Atlete della ASD Duemila12;
- **non essersi** C.D.V., sebbene convocata per l'annata agonistica 2022/2023, volontariamente presentata agli allenamenti, ma avere richiesto in data 17.9.2022, lo scioglimento del vincolo per giusta causa riconoscendo, in tal modo, la *"sussistenza ed efficacia del vincolo di tesseramento"* nulla obiettando *"rispetto alla sua originaria costituzione"* ancor più affermando i genitori, nella lettera di messa in mora inviata al Sodalizio, che *"per far giocare nostra figlia abbiamo pagato le rette, l'abbigliamento che le è stato fornito, nonché le spese di trasferta e quindi la sua crescita sportiva è avvenuta a nostre spese"*;
- **l'essersi** l'Atleta, successivamente al rigetto della richiesta di svincolo da parte della CTA, rivolta all'Ufficio Tesseramento per richiedere - in contraddizione con quanto affermato precedentemente e, pertanto, non contestato - l'esibizione del modulo di tesseramento in originale così intendendo oltrepassare la decisione della CTA, superando *"il vincolo validamente costituito semplicemente in conseguenza della cattiva conservazione del modulo di tesseramento, dello smarrimento di esso oppure della sottrazione e/o furto di beni e documenti nei locali destinati a sede od archivio societario"*;
- **l'essere** il vincolo tra Atleta e Sodalizio *"comunque valido e sussistente ove esistano comportamenti concludenti delle parti che facciano ritenere la coscienza e conoscenza della sua esistenza e della sua validità"*, attesa la pluriennale permanenza dell'Atleta con la ASD Duemila12 *"persino risalente ad alcune stagioni precedenti la annualità di primo tesseramento. La sig.ra C.D.V. ha infatti iniziato la sua attività sportiva con la Asd*



Duemila12, sin dall'età di 13 anni: svolgendo n. 5 stagioni e si è poi definitivamente vincolata a decorrere dalla stagione sportiva 2019/2020 ed ha pertanto disputato non una, ma ben tre stagioni, in età di vincolo!"

Si è costituita l'Atleta a mezzo dell'Avv. Fabio Pennisi, il 4.2.2023 per chiedere:
"Piaccia a codesta Ill.ma Commissione Tesseramento Atleti, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, per tutti i motivi esposti nel presente atto e nei successivi occorrendi, dichiarare inammissibile la domanda di parte istante e comunque rigettarla perché infondata in fatto e in diritto"

Ha dedotto l'Atleta partitamente:

in via preliminare:

- l'inammissibilità dell'istanza, non avendo il sodalizio notificato la stessa alla ASD Volley Friends Roma "per la quale è stata tesserata C. dal 24 gennaio 2023 (doc. 01) e per la quale la ragazza ha già preso parte a gare di campionato U18 e serie B2 (doc. 02)" avendo la Società interesse a costituirsi in giudizio "giacché il non creduto accoglimento dell'istanza produrrebbe effetti negativi nei suoi confronti, appunto la perdita di una tesserata già schierata diverse volte (cfr. doc. 02)... Infatti, sebbene C. sia stata legittimamente tesserata e schierata in campo dalla Volley Friends sulla base del provvedimento di svincolo impugnato successivamente, le gare disputate andrebbero invalidate";

- l'inammissibilità dell'istanza, dal momento che la ASD Duemila12 "non sta disputando il campionato U18 in cui ha già giocato nella stagione scorsa (cfr. all. 3 fascicolo ASD Duemila12) e in cui dovrebbe giocare e sta giocando C. (doc. 02 - 03). Pertanto, il non creduto accoglimento della domanda avversaria determinerebbe il risultato per cui C. si troverebbe tesserata per un affiliato che non ha una squadra della



sua categoria agonistica dove farla giocare.a nulla vale la collaborazione della Duemila12 con la Cali Roma Dè Settesoli che partecipa a detto campionato, trattandosi di altro affiliato con diverso codice di affiliazione (doc. 04). Infatti, per poter giocare con altro affiliato, gli odierni comparenti (genitori e figlia) dovrebbero prestare consenso e sottoscrivere il relativo "modulo L1" (doc. 05), quindi dovrebbero essere forzati ad un fare contro la loro volontà";

nel merito:

- **la strumentalità del denunciato furto** avvenuto "a via Aldo Fabrizi n. 80/b, mentre la sede dell'ASD Duemila12 è in Largo Cannella n. 7 dove, ai sensi dell'art.6 del Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, c'è obbligo di conservazione dei documenti di tesseramento", quale causa della perdita da parte del Sodalizio, del modulo di tesseramento dell'Atleta C.D.V., quando il Presidente della ASD Tellene al momento del furto non ha lamentato la sottrazione di documenti ma esclusivamente di monete né la ASD Duemila12 ha denunciato la circostanza alla FIPAV come sarebbe stato doveroso in caso di sottrazione di documentazione federale né notificato "al Garante della Privacy entro 72 ore dal fatto la pretesa sottrazione di dati personali anche sensibili (v. i certificati medici delle tesserate), come invece prescritto dall'art. 33 Reg. EU 679/2016" né ai genitori dell'Atleta;

- **la fondatezza del richiamo, da parte dell'Ufficio Tesseramento, all'art. 28 co.2 del Regolamento**, atteso che "l'art. 28.2 del Regolamento affiliazione e tesseramento prescrive che l'omologazione deve essere revocata se è stata ottenuta attraverso la produzione di documenti falsi. Ed è questo quello che si è verificato nel caso di specie laddove, nel richiedere il primo tesseramento di C., l'istante ha garantito falsamente la sottoscrizione del modulo L1 da parte della ragazza e dei suoi genitori". Inoltre "la

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



normativa federale sopra riportata è inequivocabile nell'affermare - come è logico - che il tesseramento e il vincolo in favore di un sodalizio si formano esclusivamente mediante un procedimento amministrativo formale. E la doverosità di tale procedura, confermata dalla terminologia utilizzata nelle norme, smentisce inequivocabilmente il ragionamento avversario" riguardo alla pluriennale permanenza dell'Atleta con la ASD Duemila12 e alla consapevolezza per C.D.V e per i suoi genitori del vincolo con la società di appartenenza. La CTA sull'eccezione preliminare svolta dall'Atleta e relativa alla dedotta violazione del diritto al contraddittorio per mancata notificazione a tutti i controinteressati, della richiesta di annullamento del provvedimento di revoca dell'omologa a firma dell'Ufficio Tesseramento, ha invitato la ASD Duemila12 a fornire entro il giorno 17.2.2023 la prova dell'invio dell'istanza a tutti i controinteressati, rinviando per la verifica della documentazione e per la discussione al 23.2.2023 ore 16,00.

Nel termine concesso, la ASD Duemila12 ha depositato note esplicative con le quali ha dedotto:

- l'inammissibilità della memoria avversaria e della documentazione ad essa allegata, per tardività del pagamento della tassa ricorsi da parte del difensore dell'Atleta che "avverso la istanza del Sodalizio Asd Duemila12, trasmessa in data 25 gennaio 2023, ha depositato la sua memoria difensiva in data 04 febbraio 2023, cioè al 10^ giorno utile (ultimo giorno utile). Ma lo ha fatto senza provvedere al versamento della prescritta tassa indicata all'art. 68, comma n. 3. Ha poi provveduto al detto versamento soltanto in data 06 febbraio 2023, e quindi oltre la scadenza del termine decadenziale di gg. 10! Ed ha in conseguenza provveduto alla relativa allegazione in pari data 06 febbraio 2023. Al riguardo la vigente normativa federale è inequivoca, ed all'art. 68, commi nn. 2 e 3, Reg. Giurisd. testualmente stabilisce: " 2. Il controinteressato è tenuto al pagamento



della tassa di cui all'art.62, comma 5, la cui prova deve essere allegata alla copia delle deduzioni inviata alla Commissione Tesseramento. 3. Nel caso in cui l'associato controinteressato non versi la tassa di cui al comma precedente, salvi gli ulteriori effetti indicati negli articoli seguenti, le controdeduzioni e la documentazione probatoria si considereranno come non prodotte";

- la irritalità della richiesta della CTA di fornire la prova dell'avvenuta notificazione dell'istanza a tutti i controinteressati del procedimento quando unica controinteressata era, a tutto voler concedere, l'Atleta. Difatti la richiesta della CTA è "sorprendente e non coerente con la vigente regolamentazione federale" atteso che "Il regolamento Giurisdizionale regola dettagliatamente la procedura di scioglimento coattivo del vincolo ad istanza dell'atleta, ma limita alla impugnativa dei provvedimenti dell'Ufficio Tesseramento la disposizione di cui all'art. 67 comma 2: "L'istanza avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento dell'Ufficio Tesseramento deve essere inviata a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di ricezione da parte dell'interessato, del provvedimento del predetto Ufficio." → Il provvedimento impugnato, emanato dall'Ufficio Tesseramento, attiene - esclusivamente -- al vincolo di tesseramento della atleta C.D.V. con la Asd Duemila12, ed infatti, per tale ragione è stato comunicato dal detto Ufficio Tesseramento alla Asd Duemila12 ed alla atleta C.D.V. (e per essa al suo legale avv. Pennisi)...Ma comunque, ed a tutto voler concedere, poiché il rapporto giuridico in esame (vincolo di tesseramento) riguarda - esclusivamente ed incontrovertibilmente - la Asd Duemila12 e la atleta summenzionata; e non altri soggetti; la Asd Duemila12 si è preoccupata di estendere il contraddittorio all'unico soggetto che, a termini di regolamento, poteva e può dirsi passivamente legittimato (o comunque controinteressato) che era ed è la atleta: ed ha



in conseguenza provveduto a trasmettere contestualmente la istanza a Codesta Spett.le CTA ed alla c.d. controinteressata atleta C.D.V.; → Per estremo scrupolo la Asd Duemila12 ha trasmesso la istanza alla atleta ed ai suoi genitori, sia a mezzo racc. a.r. che con Pec nonché sempre con Pec, al suo difensore Avv. Pennisi; → Ed infatti la atleta si è costituita (anche se non regolarmente: come sopra rilevato ed eccepito) nel presente procedimento; → Non sussiste alcun altro soggetto che possa vantare legittimazione ad intervenire con riferimento a rapporto giuridico (il tesseramento ed il conseguente vincolo sportivo, peraltro sussistente da varie stagioni sportive, che attiene alla sola Asd Duemila12 ed alla atleta C.D.V., con la stessa società del tutto regolarmente e consapevolmente vincolata)”

E ancora "giammai un sodalizio può rivestire la posizione di controinteressato nel procedimento di omologa (o revoca della stessa) del tesseramento di atleta con altra società. E quindi Volley Friends non rivestiva, non riveste, come non può rivestire la posizione di controinteressato dinanzi a Codesta Commissione Tesseramento che è chiamata ad esaminare esclusivamente la correttezza o meno di provvedimento amministrativo dell'Ufficio Tesseramento inerente la validità del tesseramento della atleta C.D.V. con la Asd Duemila12". Inoltre il tesseramento di C.D.V. con la Volley Friends è circostanza "incidentalmente appresa dalla Asd Duemila12 ben dopo la presentazione della istanza e precisamente il giorno di ricezione della memoria di parte (4 febbraio 2023). Del resto, ed in ogni caso, la Asd Duemila12 al momento della presentazione della istanza non poteva neppure conoscere la costituzione del vincolo (peraltro ed ovviamente sub judice) della atleta con altro sodalizio. E quindi già per tale logica ed evidente ragione (la non conoscenza di un fatto che non poteva che essere appreso successivamente alla presentazione della istanza ed invero è stata

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



occasionalmente appresa il 4 febbraio 2023) la Volley Friends - ben ferme tutte le considerazioni svolte, ma anche in via di mera ipotesi, ed a tutto voler concedere -- non poteva di certo e comunque assurgere al ruolo di controinteressata".

All'udienza del 23.2.2023 i procuratori delle parti si riportavano a tutto quanto dedotto nei propri scritti difensivi, reiterando tutte le eccezioni preliminari e l'avv. Fabio Pennisi, a fronte dell'eccezione svolta dalla controparte, di inammissibilità della memoria e dei documenti allegati e della conseguente richiesta di stralcio, esponeva verbalmente e dettagliatamente - come suo diritto avendo comunque pagato la tassa ricorsi - tutti i punti affrontati nella memoria difensiva enunciando oralmente le conclusioni ivi riportate.

La CTA si è riservata di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve essere accolto, dovendo viceversa non confermarsi il provvedimento impugnato reso dall'Ufficio Tesseramento, alla luce della più ampia cognizione devoluta a questa Commissione.

Quanto all'eccezione preliminare sollevata dall'Atleta - relativa alla presunta omessa notifica del ricorso introduttivo nei confronti del soggetto controinteressato - deve primariamente rilevarsi come si appalesi inammissibile e, a ben guardare, disancorata da qualsivoglia addentellato giuridico e fattuale. Difatti ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 co. 2 del Regolamento Giurisdizionale "L'istanza avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento dell'Ufficio Tesseramento deve essere inviata a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di ricezione da parte dell'interessato, del provvedimento del predetto Ufficio" mentre ai sensi del successivo art. 68 "Il controinteressato, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



ricevimento dell'istanza, può presentare deduzioni da redigersi, in duplice esemplare, di cui il primo da inviarsi direttamente alla Commissione Tesseramento Atleti ed il secondo all'istante a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata".

Secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. VI - 27/04/2022, n. 3324) "per "controinteressato" s'intende il soggetto, contemplato nell'atto impugnato ovvero facilmente individuabile dalla lettura dello stesso, che, per effetto diretto ed immediato del provvedimento impugnato, abbia ottenuto una posizione giuridicamente qualificata alla conservazione dell'atto impugnato e che perciò ha un interesse sostanziale antitetico e di segno contrario rispetto all'interesse del ricorrente".

E ancora (Consiglio di Stato sez. V - 30/12/2022, n. 11721) " la nozione di controinteressato al ricorso si fonda sulla simultanea sussistenza di due elementi: a) quello formale, rappresentato dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da consentirne alla parte ricorrente l'agevole individuazione; b) quello sostanziale, derivante dall'esistenza in capo a tale soggetto di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l'azione impugnatoria, e cioè di un interesse al mantenimento della situazione esistente - messa in forse dal ricorso avversario - fonte di una posizione qualificata meritevole di tutela conservativa".

Nel caso in esame, le parti destinatarie del provvedimento di revoca dell'omologa reso dall'Ufficio tesseramento sono l'Atleta e il Sodalizio di appartenenza, sicché non vi è dubbio che essi siano rispettivamente ricorrente e controinteressato nella successiva impugnazione del medesimo dinnanzi la CTA.

Con riguardo al Volley Friends, invece, si osserva che al momento dell'introduzione della domanda di annullamento della revoca dell'omologa del tesseramento dinnanzi la CTA



(25.1.2023), la ricorrente non avrebbe potuto sapere che l'Atleta si era tesserata (24.1.2023) con un'altra società. Con la conseguenza che, anche nel caso in cui la Volley Friends si reputasse un soggetto "controinteressato", tale circostanza non era e non poteva essere nota al ricorrente (tanto più se si considera che l'Atleta non ha atteso neppure il passaggio in giudicato del provvedimento dell'Ufficio Tesseramento prima di tesserarsi con un nuovo sodalizio).

Né rileva la circostanza che alla ricorrente erano note le "trattative" tra il Volley Friends e l'Atleta: tale circostanza, infatti, non è di per sé sufficiente a far assumere al terzo la qualifica di controinteressato.

Ne discende dunque che - per quel che le era noto - unica controinteressata, alla quale notificare la domanda era, per il Sodalizio appellante, l'Atleta.

Appare, pertanto, di ogni evidenza come alcun addebito possa essere mosso nei confronti del Sodalizio ricorrente, attesa l'impossibilità di venire a conoscenza dell'avvenuto tesseramento, tanto che l'eccezione deve essere integralmente respinta, tenuto conto che l'onere ricadente sul ricorrente di procedere alla notifica del ricorso, nell'impossibilità di conoscere l'altro controinteressato, è stata assolta dalla notifica all'Atleta che ben avrebbe potuto chiamare in causa la Società Volley Friends.

Anche la censura in ordine agli indirizzi presso i quali è stata eseguita la notifica all'Atleta può considerarsi superata in ragione della costituzione della stessa che ha sanato ogni vizio.

Riguardo l'ulteriore eccezione preliminare svolta dalla Atleta - laddove deduce l'inammissibilità dell'istanza, dal momento che la ASD Duemila12 "non sta disputando il campionato U18 in cui ha già giocato nella stagione scorsa", tanto che l'Atleta in caso di revoca del provvedimento dell'Ufficio Tesseramento si troverebbe "tesserata per un



affiliato che non ha una squadra della sua categoria agonistica dove farla giocare” - non appare accoglibile atteso che il procedimento ha per oggetto la domanda di revoca di un provvedimento dell'Ufficio Tesseramento e non lo scioglimento del vincolo per giusta causa.

Passando ora alla eccezione preliminare, svolta dal Sodalizio, di inammissibilità della memoria e dei relativi documenti, per tardività del pagamento, da parte del procuratore dell'Atleta, della tassa ricorsi, questa deve essere accolta, avendo C.D.V. adempiuto all'onere di pagamento della tassa oltre il termine decadenziale di cui all'art. 68, co.2 e 3 del Regolamento Giurisdizionale.

Difatti la resistente ha depositato la memoria l'ultimo giorno utile (4.2.2023) mentre ha provveduto ad eseguire il pagamento della tassa ricorsi il successivo 6.2.2023, oltre i 10 giorni prescritti.

A nulla valgono le difficoltà, lamentate dall'Avv. Pennisi, riscontrate nell'eseguire il pagamento on line nel giorno prefestivo, dovendosi attenere alla normativa in vigore ed eseguire il pagamento nel termine utile per il deposito della costituzione.

Ciò nulla toglie alla difesa che ha ampiamente e puntualmente esplicito oralmente all'udienza del 23.2.2023 tutti i punti affrontati nella memoria difensiva richiamando pedissequamente le conclusioni ivi rese.

Nel merito:

Riguardo al vincolo, dalla ricostruzione offerta dalle parti risulta acclarata la circostanza secondo la quale, a far data dall'anno 2018 e fino al giorno 23.1.2023, l'Atleta risultava vincolata con la società ASD Duemila12, come pure, che la stessa procedeva al tesseramento presso la società Volley Friends solo in data 24.1.2023.



Cosicchè a nulla rilevano le contestazioni mosse da parte resistente in merito al tesseramento dell'Atleta con la ASD Duemila12 avendo l'atleta giocato nelle fila del Sodalizio di appartenenza dall'anno 2018.

La circostanza, correttamente valorizzata dal Sodalizio di appartenenza, supera, di fatto, ogni altra questione formale anche quella relativa alla mancata esibizione del modulo di tesseramento. Invero, per costante giurisprudenza di questa Commissione ma anche del Tribunale Federale - che proprio per la loro funzione, differentemente dall'Ufficio Tesseramento Atleti, sono preposti ad entrare nel merito della questione - tale documento è privo di efficacia costitutiva, ben potendo la prova del vincolo sportivo essere desunta *aliunde*, anche ricorrendo alla valorizzazione delle circostanze di fatto, dalle quali si possa trarre inequivocabilmente la prova della volontà e della consapevolezza dell'Atleta circa l'appartenenza al sodalizio.

Si tratta in sostanza dei *c.d.* comportamenti concludenti, dai quali è comunque possibile desumere la prova dell'acquiescenza del soggetto interessato, rispetto al fatto contestato.

Tale principio consolidato nel tempo e richiamato in analoghe fattispecie decise da questa Commissione (v. da ultimo decisione n. 6 del 29.11.2021) è stato confermato anche dal Tribunale Federale FIPAV che con un recente arresto ha ribadito *"per costante giurisprudenza degli organi giurisdizionali della FIPAV è ormai consolidato il principio secondo cui il vincolo fra atleta e società deve intendersi sussistente anche ove esistano comportamenti concludenti delle parti che facciano ritenere la coscienza e conoscenza della sua esistenza.....Ne discende la piena coscienza e conoscenza da parte dell'atleta e dei suoi genitori della esistenza del vincolo e del suo rinnovo per la suddetta stagione a prescindere dalle eventuali omissioni di carattere formale che*



potranno essere oggetto di esame da parte della Procura Federale" (delibera 17.3.2021 Tribunale Federale FIPAV Comunicato Ufficiale n. 118 del 26.3.2021).

Nella specie, non par dubbio, poiché non contestato, che l'Atleta, con l'accordo dei propri genitori esercenti la responsabilità sulla minore, abbia preso parte a tutte le gare a partire dall'anno 2018, pagando anche le relative quote annuali.

Le dichiarazioni rese dal Sodalizio all'Ufficio Tesseramento e reiterate dal Legale dell'Atleta all'udienza del 23.2.2023, riguardanti l'impossibilità della Società di produrre il richiesto modulo di tesseramento, a causa di un furto avvenuto nei locali all'interno del quale questo veniva custodito, impone il richiamo all'obbligo di custodia del predetto documento, laddove: *"il presidente del sodalizio che effettua il primo tesseramento atleti ha l'obbligo di garantire l'autenticità e la completezza delle firme leggibili dell'atleta e, se minorenni, di chi esercita la potestà genitoriale, apposte su modulo F; operare all'esito di tale verifica, l'accettazione digitale di tale modulo, con ciò determinando l'immediata omologa del tesseramento; custodire e conservare presso la sede della società per almeno 5 anni il suddetto modulo tesserativo e di esibirlo ad ogni richiesta degli organi della FIPAV"... L'inosservanza anche di anche una sola delle suddette disposizioni costituisce infrazione disciplinare".*

Sul punto si è espresso anche il Legale dell'Atleta che ha contestato sia il luogo di custodia dei documenti, che risulta essere appartenente ad altro Sodalizio, sia la mancata denuncia del furto di tutti i documenti societari (tra i quali il modulo di tesseramento sottoscritto) alla FIPAV e alle varie Autorità competenti.

Pertanto, se per giurisprudenza costante di questa Commissione (Delibera Commissione Tesseramento Atleti 25.10.2018) *"La negligenza, poi, dimostrata dal Sodalizio, nell'omettere di conservare la documentazione per cui è causa non può certo motivare*



lo scioglimento del vincolo poiché deve giudicarsi prevalente il dato fattuale conosciuto a tutte le parti della partecipazione dell'atleta all'attività pallavolistica come tesserata" del Sodalizio, si rileva che sarà la Procura, già investita della questione dall'Ufficio Tesseramento, a stabilire se sussistono i presupposti per procedere all'azione disciplinare.

P.Q.M.

La Commissione Tesseramento accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento reso dall'Ufficio Tesseramento il 20.1.2023, confermando il tesseramento dell'Atleta C.D.V. per la ASD Duemila12.

Dispone l'incameramento della tassa versata dall'Atleta e la restituzione della tassa versata dal Sodalizio.

Affissione albo 10 marzo 2023

F.to Il Presidente

Avv. Patrizia Soldini

